

**2**

**MODELLO DI DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE  
DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI  
CONSIGLIERE COMUNALE**

Il sottoscritto<sup>1</sup> .....  
nato a ....., in data .....  
residente nel Comune di .....  
al seguente indirizzo .....  
dichiara di accettare la candidatura alla carica di consigliere comunale nella lista recante il  
contrassegno .....

.....  
per l'elezione diretta del sindaco e di numero sedici Consiglieri per il Comune di MIRANDOLA  
(MO) che si svolgerà domenica 26 maggio 2019.

A norma dell'art.12, c. 1, del d.Lgs. n. 235/2012, e per gli effetti previsti dall'art.46 del d.P.R. n.  
445/2000, il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nelle quali può incorrere in caso di  
dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, dichiara di non trovarsi in alcuna delle  
situazioni di incandidabilità stabilite dall'art.10, c. 1, del d.Lgs. n. 235/2012<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di consigliere comunale; le donne  
coniugate o vedove possono aggiungere anche il cognome del marito

<sup>2</sup> Art. 10 d.L.gs n.235/2012:

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque  
ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e  
componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi,  
presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente  
delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e  
componente degli organi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il  
delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo  
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73  
del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la  
fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della  
reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il  
delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis  
e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318,  
319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del  
codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei  
mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o  
a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto  
non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto  
indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6  
settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la  
nomina è di competenza:

a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;

b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha  
provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a  
conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

Il sottoscritto dichiara altresì di non aver accettato la candidatura per altre liste per l'elezione del medesimo Consiglio comunale, di non essersi presentato candidato in altri Comuni, oltre che in quello di<sup>3</sup> ....., e di non essere consigliere in carica in altro Comune.

Mirandola, addì .....

Firma per esteso

---

**AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA**

A norma dell'art.21, comma 2, del d.P.R. n.445/2000, certifico vera ed autentica la firma apposta in mia presenza dalla persona sopra indicata, identificata a mezzo:


.....

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

Mirandola, addì .....

Firma

*(Cognome e nome per esteso e qualifica  
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione)*



---

4. Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al comma 1, emesse nei confronti di presidenti di provincia, sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, sono immediatamente comunicate, dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'organo consiliare di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al prefetto territorialmente competente.

<sup>3</sup> Nel caso che l'interessato si sia presentato quale candidato in un altro Comune e che le elezioni avvengano nello stesso giorno (art.56 del d.Lgs. n.267/2000)